



ASTE GIUDIZIARIE®
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

letta la comunicazione del delegato;

rilevato che per il **lotto unico** sono stati fatti 5 tentativi di vendita andati deserti;
dispone che

- a. il professionista delegato esegua cinque tentativi di vendita dell'immobile ad un prezzo pari a quello dell'ultimo tentativo di vendita ribassato del 30%;
- c. ove questi tentativi siano infruttuosi, rimetta gli atti al giudice, allegando una relazione dettagliata che dovrà specificamente indicare:
 1. le pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente;
 2. una sommaria indicazione delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c. (ivi comprese le spese per la certificazione notarile, di trascrizione del pignoramento ecc.), specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati;
 3. le ragioni che hanno sin qui ostacolato l'esitazione dei beni staggiti (ad es. mancata emissione dell'ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e catastali, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all'acquisto;

rilevato che la delegata ha evidenziato che attualmente, sul conto, giace la somma di € 981,28=, importo inferiore all'anticipo compensi spettante al delegato. Si rende, quindi, necessaria un'integrazione del fondo spese;

dispone che il creditore procedente versi quale integrazione del fondo spese euro 2.000,00, entro 30 gg dalla richiesta della delegata.

Si comunichi al delegato, al custode nominato e alle parti.

Cagliari, 13/08/2026

Il G.E.

Valentina Frongia

